

## ATTO DI CESSIONE

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in [...], nel mio studio in [...] innanzi a me dott. [...], notaio in [...], iscritto al Collegio Notarile [...] (in seguito, "Notaio"), sono presenti:

- **Liquidazione Giudiziale** (n. 105/2025), con sede legale in [...], codice fiscale e P.IVA. [...], dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza depositata in data 30.04.2025, qui rappresentata dal Curatore Dott.ssa Marina Antonelli, con Studio in Torino, via Morghen n. 35, a quanto *infra* autorizzata con provvedimento del Giudice Delegato reso in data [...] e che in copia conforme si allega sotto la lettera "A" (in seguito, anche la "Liquidazione Giudiziale" o la "Procedura");  
e

- [...], nato a [...], il [...], C.F. [...], residente in [...] o **[OVE SI TRATTI DI PERSONA GIURIDICA]**

- [...], con sede in [...], capitale sociale di € [...], P.IVA [...], in persona del legale rappresentante [...], nato a [...], il [...], e residente in [...], munito dei necessari poteri attribuitigli da [...] come da [...], che si allega sotto la lettera "B" (in seguito, anche "Acquirente").

Detti componenti (in seguito, anche indicati congiuntamente come "Parti" e disgiuntamente come "Parte"), della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto per far constatare quanto segue.

### 1. PREMESSE.

- 1.1. Con sentenza del 30 aprile 2025 n. 105/2025, resa all'esito di procedura concordataria in continuità aziendale, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della [...], nominando quale Curatore la dott.ssa Marina Antonelli.
- 1.2. Nell'attivo della Procedura sono ricaduti, *inter alia*, i beni immobili ed i terreni siti nei Comuni di Pinerolo (TO), Osasco (TO), Villafranca Piemonte (TO) e Saluzzo (CN), come meglio *infra* descritti (di seguito, congiuntamente, "Immobili").
- 1.3. Per detti Immobili è pervenuta da parte di Società interessata ("Offerente") offerta di acquisto in blocco cauzionata per il corrispettivo complessivo di € **5.500.000,00** (cinquemilionicinquecentomila/00).
- 1.4. Il perito della Procedura, geom. Piero Grosso, ha depositato le perizie relative agli Immobili (di seguito, congiuntamente, "Perizie"), che integrano la valutazione di stima predisposta dall'Arch. Fugiglando in sede concordataria (e da cui si evince la congruità del corrispettivo offerto nell'Offerta Base).
- 1.5. Giusta autorizzazione di legge, e sulla scorta dell'Offerta Base, la Liquidazione Giudiziale esperiva una procedura di vendita (in seguito, "Procedura di Vendita") volta

alla cessione in blocco degli Immobili, secondo le modalità e le condizioni indicate nel bando di vendita e relativi allegati (in seguito, “**Bando di Vendita**” – qui allegato senza i suoi allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere – **Allegato 1.5**).

- 1.6. L’Acquirente si è reso aggiudicatario ai sensi del Bando di Vendita e nell’ambito della Procedura di Vendita ha consegnato alla Procedura la cauzione prevista dal Bando di Vendita (in seguito, “**Cauzione**”).
- 1.7. Le Premesse e gli Allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso (“**Contratto di Cessione**”).

## 2. **OGGETTO.**

- 2.1. La Procedura, in persona del Curatore, cede e vende all’Acquirente, che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, gli Immobili così come descritti ed individuati nelle Perizie, nello stato di fatto (incluso lo stato manutentivo e conservativo ed ambientale) e di diritto in cui si trovano alla Data di Trasferimento (come *infra* definita), rimossa ogni possibile eccezione su ogni e qualsivoglia bene e/o rapporto e/o diritto da parte dell’Acquirente, il quale dichiara e garantisce di ben conoscere l’oggetto della vendita, nulla avendo da eccepire in proposito e precisamente: **[DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI IMMOBILI A CURA DEL NOTAIO]**
- 2.2. Con riferimento alla situazione catastale degli Immobili, dalle Perizie redatte dal geom. Piero Grosso, depositate agli atti della Procedura e allegate al Bando di Vendita *sub* Allegati da 1.4(i) a 1.4(xi), emerge quanto segue: **[PARTE A CURA DEL NOTAIO]**
- 2.3. Ritenuto che il Curatore non sostituisce né rappresenta l’intestatario del bene nella totalità della sua sfera patrimoniale, ma esercita un ufficio funzionale a specifici compiti che sono espressamente previsti, e che la presente cessione costituisce una vera e propria attività esecutiva, non trovano applicazione al presente atto le nullità previste dal V Comma dell’art. 46 D.P.R. 380/2001 e quelle relative alla conformità catastale soggettiva e oggettiva *ex* D.L. 78/2010, né le disposizioni di Legge in materia di Attestato di Prestazione Energetica.
- 2.4. L’Acquirente, preso atto di quanto sopra e dichiarandosi edotto che le predette deroghe non sono applicabili a successive alienazioni, dichiara espressamente di accettare quanto acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con esonero degli Organi della Procedura da qualunque responsabilità al riguardo, in conformità a quanto previsto dal Bando di Vendita.
- 2.5. É comunque fatta salva la possibilità per l’Acquirente, ove ne ricorrano i presupposti, di avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 5° co., D.P.R. 380/2001 e 40, 6° co., L. 47/85.
- 2.6. La Dott.ssa Antonelli, nella sua citata qualità, ed il signor ..... in sostituzione dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli delle

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano che nella conclusione del contratto non ci si è avvalsi di alcuna attività di mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile.

- 2.7. La Procedura, in persona del Curatore, dichiara di rinunciare ad ogni iscrizione d'ufficio derivante dal presente contratto, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

### 3. DATA DI TRASFERIMENTO ED EFFETTI.

Il trasferimento degli Immobili ha efficacia ed effetti contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione (in seguito "**Data di Trasferimento**"), a fronte del pagamento integrale del Prezzo e degli Oneri di Vendita (come *infra* definiti).

L'Acquirente si impegna irrevocabilmente a manlevare la Procedura per ogni eventuale pretesa e/o richiesta, di qualsivoglia genere e natura, formulata da qualsivoglia soggetto in relazione ad ogni atto e/o fatto riferibile agli Immobili, di qualsivoglia genere e natura, successivo alla Data di Trasferimento.

### 4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

- 4.1. Il prezzo di cessione degli Immobili è pari ad Euro [...] (in seguito "**Prezzo**") e viene imputato ai singoli immobili come segue, tenendo conto dei valori esposti nell'offerta base: [...].

- 4.2. La Dott.ssa Marina Antonelli, nella sua citata qualità ed il signor [...] in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano che il Prezzo viene integralmente pagato contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione, con le seguenti modalità:

(i) quanto ad € [...], mediante definitivo incasso della Cauzione versata nell'ambito della Procedura di Vendita con bonifico bancario CRO n. [...] effettuato in data [...]; e

(ii) quanto al residuo di € [...] mediante bonifico bancario CRO n. [...] effettuato in data [...], reso visibile sul conto della Procedura in data [...];

il tutto secondo quanto indicato nel Bando di Vendita.

Parte venditrice, in persona di chi sopra, rilascia a favore della parte acquirente ampia e definitiva quietanza a saldo, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

Le parti dichiarano di essere state rese edotte dal notaio autenticante della facoltà di richiedere il deposito del prezzo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124.

A tal fine le parti dichiarano di non volersi avvalere di tale facoltà.

- 4.3. Sono altresì a carico dell'Acquirente tutti gli oneri connessi alla vendita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse ed oneri di legge, imposte, spese notarili (anche di parcella), cancellazioni iscrizioni e trascrizioni, imposte registro, ecc., compresi i costi

anche del Notaio e/o del Perito per le eventuali pratiche di adeguamento urbanistico/catastale da effettuarsi, ivi incluse quelle della parcella del Notaio, costi per cancellazioni di formalità e iscrizioni (in seguito “**Oneri di Vendita**”), i quali vengono pagati contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante assegni circolari “non trasferibili” intestati al Notaio come segue [ ]].

## **5. CONDIZIONI DELLA VENDITA ESONERO DELLA PROCEDURA DA QUALSIVOGLIA GARANZIA.**

- 5.1. Gli Immobili vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto (anche ambientale ed anche per rifiuti ed anche se non visibili ed anche di occupazione) e di diritto in cui attualmente si trovano e/o si troveranno alla Data di Trasferimento (come *infra* definita), anche in relazione alla normativa catastale ed edilizia, con tutte le pertinenze, accessori, adiacenze, dipendenze, accessioni, fissi ed infissi, annessi e connessi, ragioni, azioni giudiziali passive di qualsivoglia natura anche solo minacciate e/o potenziali, servitù attive e passive (sia apparenti che non apparenti), come pervenuti in forza dei titoli di proprietà meglio specificati in atti; il tutto come visto e piaciuto, senza alcuna garanzia a qualsivoglia titolo da parte della Procedura e/o del Curatore e/o del perito e/o del Notaio Designato (come *infra* definito) e/o del Gestore della Vendita, nulla avendo l’Acquirente da eccepire in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o consistenza e/o sussistenza degli Immobili, con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.
- 5.2. Gli Immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come “*visti e piaciuti rimossa ogni eccezione*” senza garanzia per la loro esistenza, consistenza, qualità ed effettiva cedibilità e/o volturabilità da parte della Procedura e/o del Curatore e/o del Perito.
- 5.3. L’Acquirente rinuncia a far valere in futuro nei confronti della Procedura qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione (anche di riduzione del Prezzo) in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o inidoneità a qualunque causa dovuti e/o consistenza e/o sussistenza, in tutto o in parte, degli Immobili anche se indicate negli allegati al presente Contratto di Cessione. La Procedura non fornisce garanzia per vizi e difetti (anche occulti e anche sotto il profilo della normativa in materia di sicurezza, dei rifiuti ed ambientale ed energetica), mancanza di qualità e quant’altro inerisca agli Immobili ed al loro godimento.
- 5.4. La Procedura è esonerata dalla garanzia per vizi e per mancanza di qualità, intendendosi la Procedura medesima liberata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 5.5. Restano conseguentemente esclusi i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481 e 1482 c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 1486, 1488 c.c., la risoluzione e la riduzione di cui all’art. 1489 c.c..
- 5.6. In particolare, con riferimento agli Immobili Via Cagni, l’Acquirente dichiara di essere a

piena conoscenza del contenzioso promosso dal “Condominio Via Cagni 14” avanti al Tribunale di Torino (R.G. n. 4782/2025), come descritto nell’Allegato 2.1(A) al Bando di Vendita, e dei rischi ad esso connessi ed in particolare:

(a) il rischio che le domande formulate dal Condominio Via Cagni - volte, tra l’altro, all’accertamento della proprietà condominiale dell’intera area esterna insistente al piano terreno del fabbricato e/o all’accertamento dell’acquisto per usucapione delle porzioni di terreno esterno unilateralmente attribuite a giardini esclusivi degli alloggi (i “Giardini”, ossia le aree censite ai subb. 88, 89, 90, 91 e 92 del Foglio 49, Part. 352 del C.F. del Comune di Pinerolo) - possano formare oggetto di accoglimento, totale o parziale, nel Giudizio (quantunque ad avviso della Procedura le domande del Condominio siano inammissibili ed improcedibili);

(b) il rischio che il Condominio Via Cagni e/o i singoli condomini possano rivendicare i Giardini ai sensi dell’art. 210 CCII, essendo tuttora pendente il termine per il deposito delle domande tardive;

(c) il rischio di successiva evizione, totale o parziale, per il caso in cui il Condominio e/o i singoli condomini scelgano di rinunciare alle iniziative di cui ai punti (a) e (b) che precedono nei confronti della Procedura, attivandosi solamente una volta avvenuto il trasferimento e direttamente contro l’Acquirente medesimo.

L’Acquirente dà atto e riconosce che i rischi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono stati adeguatamente considerati e riflessi nella determinazione del Prezzo di Vendita e rinuncia sin d’ora, irrevocabilmente, a qualsiasi pretesa, azione, eccezione e/o reclamo — ivi incluse le azioni *ex artt.* 1483, 1484, 1485, 1486, 1487 e 1489 c.c. — nei confronti della Procedura, del Curatore e del Perito per il caso in cui si verificano, in tutto o in parte, i predetti rischi di evizione, anche solo parziale, degli Immobili Via Cagni.

- 5.7. L’Acquirente dichiara di essere a piena conoscenza dello stato di occupazione degli Immobili, così come descritto nel Bando di Vendita e nelle Perizie, ivi incluse l’occupazione senza titolo di talune unità e di aver preso visione dei contratti di locazione relativi agli Immobili, nei quali subentra *ex lege* ai sensi dell’art. 1602 c.c. in forza del presente Contratto di Cessione, e dei contratti di comodato d’uso gratuito.

La Procedura non presta alcuna garanzia in ordine alla validità, efficacia, opponibilità, durata effettiva e/o regolarità dei contratti di locazione in essere e/o scaduti, né in ordine all’effettivo rilascio degli Immobili da parte dei conduttori - ivi inclusi i detentori senza titolo - entro i termini contrattualmente o legalmente previsti, né in ordine alla solvibilità dei conduttori e/o all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali.

La Procedura non assume alcuna responsabilità per il caso in cui i conduttori o detentori non provvedano al rilascio degli Immobili. Restano a carico dell’Acquirente tutti gli oneri, costi e rischi di liberazione degli Immobili ove gli stessi siano occupati da terzi a

- qualsivoglia titolo.
- 5.8. L'Acquirente si dichiara altresì consapevole che presso gli immobili in Villafranca di cui a [INDICARE RIFERIMENTO IN ATTO] si trovano beni mobili
- di proprietà dell'Offerente ("Beni Mobili Offerente") che verranno dallo stesso asportati entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione [CLAUSOLA DA COORDINARE PER IL CASO IN CUI ACQUIRENTE SIA L'OFFERENTE E/O ALLA DATA DI TRASFERIMENTO I BENI MOBILI SIANO GIÀ STATI ASPORTATI];
  - di proprietà della Procedura ("Beni Mobili Procedura"), oggetto di separata procedura di vendita.
- 5.9. Nel caso in cui i Beni Mobili Procedura non vengano ceduti entro il termine di sei mesi dalla Data di Trasferimento, la Procedura potrà discrezionalmente (i) asportare tutti o parte dei Beni Mobili Procedura a propria cura e spese e/o (ii) richiedere l'autorizzazione ex art. 213, co. 2, CCII ad abbandonare tutti o parte dei Beni Mobili Procedura. Ove autorizzato l'abbandono, nessuna pretesa potrà essere sollevata nei confronti della Procedura in ordine all'occupazione degli immobili in Villafranca da parte dei Beni Mobili Procedura, restando in capo all'Acquirente l'onere del relativo smaltimento.
- 5.10. La Procedura non garantisce l'adempimento dell'Offerente all'obbligo di liberazione degli immobili in Villafranca dai Beni Mobili Offerente. Pertanto, non trova applicazione l'art. 1381 c.c. e l'Acquirente assume ogni rischio e/o ogni onere in relazione all'eventuale mancata liberazione degli immobili predetti da parte dell'Offerente, senza possibilità di rivalersi sulla Procedura per il caso in cui l'Offerente non provveda ad asportare i Beni Mobili Offerente nei termini indicati [CLAUSOLA DA PREVEDERE PER IL CASO IN CUI ACQUIRENTE NON SIA L'OFFERENTE].
- 5.11. L'Acquirente si impegna a far fronte a sua cura e spese a tutti gli obblighi ed oneri inerenti gli Immobili, assumendosi le relative responsabilità, anche verso pubbliche autorità, amministrazioni e terzi, per fatti comunque riferibili agli Immobili (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smaltimento rifiuti anche del sottosuolo ed anche non visibili, messa in sicurezza dei locali, rispetto delle normative ambientali, richiesta di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi complementari che si rendessero eventualmente necessari ecc.).
- 5.12. La manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché qualsivoglia intervento che sia richiesto e/o imposto dalla normativa vigente e/o da Pubbliche Autorità saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente, con rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della Procedura.
- 5.13. Resta altresì inteso che saranno a carico dell'Acquirente tutti gli oneri, costi o spese, sia diretti che indiretti, che dovessero risultare necessari per rendere gli Immobili idonei

all'uso secondo la destinazione che verrà loro data in base alla normativa vigente al momento della stipula del Contratto di Cessione, con esonero di ogni responsabilità circa le loro attuali condizioni.

**5.14.** Il tutto con la precisazione che l'Acquirente dichiara di ben conoscere **(i)** i beni, diritti e lo stato (anche di occupazione ed anche ambientale) in cui si trovano gli Immobili, **(ii)** il contenuto delle Perizie e dei dati/elenchi/informazioni e di averli condivisi e verificati a loro cura, spese e responsabilità e, pertanto, di esonerare la Procedura da qualsivoglia responsabilità in merito allo stato degli Immobili e all'eventuale non correttezza dei dati ed informazioni contenuti nelle perizie e dei dati/elenchi/informazioni allegati al presente Contratto di Cessione e/o al Bando di Vendita.

**5.15.** La Procedura non risponde dello stato degli impianti e non garantisce il corretto funzionamento dei medesimi, né la loro conformità alla normativa vigente, restando in capo all'Acquirente ogni onere per la messa a norma e l'eventuale ripristino degli allacciamenti.

## **6. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE.**

**6.1.** Sarà onere dell'Acquirente provvedere alla rimozione di quanto privo di titolo edilizio ed al ripristino di quanto realizzato in difformità ai progetti licenziati e/o comunque sanare le irregolarità edilizie risultanti dalla perizia e/o ulteriori che fossero rinvenute, sostenendo tutti i costi, nessuno eccettuato e/o escluso, con esclusione di qualsivoglia garanzia e/o responsabilità della Procedura e/o del Curatore e/o dei professionisti incaricati, anche per il caso in cui non fosse possibile provvedere a quanto sopra e/o per eventuali difformità ulteriori che fossero rinvenute e/o per eventuali interventi che si rendessero necessari e/o fossero imposti da Pubbliche Autorità.

**6.2.** L'Acquirente dovrà inoltre provvedere, a proprie cura e spese, alla richiesta dell'Attestato di Certificazione Energetica, del Certificato di Agibilità o di suoi aggiornamenti e integrazioni e, laddove richiesto dal tipo di attività che verrà insediata, del Certificato di Prevenzione Incendi, ove mancanti. Il tutto con esclusione di qualsivoglia garanzia e/o responsabilità della Procedura e/o del Curatore e/o di suoi consulenti e ausiliari.

**6.3.** L'Acquirente dichiara di avere preso visione e di ben conoscere le norme urbanistiche che regolano l'utilizzo degli Immobili, con esclusione di qualsivoglia responsabilità della Procedura e/o del Curatore e/o dei professionisti incaricati dalla Procedura.

## **7. FORMALITÀ.**

**7.1.** Sugli Immobili gravano le seguenti formalità pregiudizievoli: **[PARTE A CURA DEL NOTAIO]**.

**7.2.** Le suddette formalità pregiudizievoli verranno cancellate successivamente, a norma dell'art. 217 CCII, con spese di cancellazione regolate dall'articolo 4.3.

**7.3.** Sugli Immobili gravano inoltre le seguenti formalità, che non potranno essere cancellate

nelle forme ed ai sensi dell'art. 217 CCII: [...]. Per esse, sarà cura dell'Acquirente procedere alla loro cancellazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge, con pagamento a proprie spese degli oneri necessari, con espressa esclusione di qualsivoglia onere, costo e/o responsabilità per la Procedura e/o il Curatore e/o il Notaio Designato anche per il caso in cui la cancellazione di tutte le formalità non risultasse eventualmente effettuabile. **[CLAUSOLA DA INSERIRE OVE SU UNO O PIU' IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO GRAVINO FORMALITÀ NON CANCELLABILI EX ART. 217 CCII.]**

#### **8. TRATTAMENTO FISCALE E COSTI DELL'ATTO.**

- 8.1.** Il presente Contratto di Cessione è soggetto alle imposte di legge.
- 8.2.** La Procedura, in persona di chi sopra, dichiara che intende esercitare, come esercita, l'opzione per l'imposizione al presente contratto, avente per oggetto immobili strumentali per natura, dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi numero 8-ter, dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 633 e di aver emesso, a norma dell'articolo 17 del decreto stesso, come integrato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007, in forza della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la relativa fattura, senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente l'espresso riferimento al comma 6 lettera a bis dell'articolo 17 suddetto. La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con la indicazione dei suddetti dati. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nelle rispettive aliquote del tre e dell'uno per cento.

#### **9. VARIE.**

- 9.1.** Tutte le pattuizioni del Contratto di Cessione sono tra loro inscindibili.
- 9.2.** Quallsivoglia modifica o integrazione del Contratto di Cessione sarà valida soltanto se stipulata per iscritto, da persone munite dei poteri necessari per vincolare le Parti, escludendosi la modificabilità verbale anche della presente clausola. Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Cessione estinguono, con efficacia novativa, quelle eventualmente sorte tra le parti anche in virtù di accordi verbali, che avessero il medesimo oggetto o che, comunque, fossero incompatibili con il contenuto dell'odierno contratto.
- 8.3.** L'eventuale tolleranza di una parte di comportamenti di un'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Cessione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 8.4.** Le previsioni del Bando di Vendita in quanto compatibili con le clausole del Contratto di Cessione sono tutte richiamate e formano parte integrante, sostanziale ed integrativa del

Contratto di Cessione; solo in caso di conflitto fra le disposizioni, prevarranno le clausole contenute nel Contratto di Cessione.

**8.5.** Le comunicazioni previste dal Contratto di Cessione, ove non sia diversamente specificato, dovranno essere inviate a mezzo PEC, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi di seguito indicati:

- per la Procedura presso lo Studio del Curatore – PEC lg105.2025torino@pecliquidazionigiudiziali.it;
- per l'Acquirente [...].

**8.6.** Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico i costi e le spese di ogni genere incorse in relazione al presente Contratto di Cessione, incluse le spese legali e i compensi eventualmente dovuti a consulenti finanziari, intermediari e mediatori ai cui servizi ciascuna delle parti possa aver fatto ricorso o di cui abbia comunque usufruito, tenendo indenni le altre parti da qualunque pretesa che possa essere avanzata.

**9. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE.**

Il presente Contratto di Cessione ed ogni altro atto annesso e/o conseguente è regolato dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

**ALLEGATI.**

Formano parte integrante ed essenziale del Contratto di Cessione i seguenti allegati:

- **Allegato A:** provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di cessione
- **Allegato B:** [EVENTUALE] giustificativo dei poteri del legale rappresentante dell'Acquirente
- **Allegato 1.5:** Bando di Vendita

*(N.B. Eventuali ulteriori allegati richiesti dal Notaio).*

Le parti esonerano il notaio autenticante dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso esatta conoscenza.

La presente scrittura verrà conservata nella raccolta degli atti del notaio che autenticerà l'ultima firma.

In originale firmato:

